



Dott. Giorgio Berta
Rag. Mirella Nembrini
Rag. Sergio Colombini

AI SIGNORI CLIENTI

LORO SEDI

Dott.ssa Marina Asperti
Dott.ssa Valentina Bonomi
Dott. Massimiliano Brioschi
Dott. Valerio Chignoli
Dott. Enzo Colleoni
Dott.ssa Maria de Rosa Diaz
Dott.ssa Sabrina Durante
Dott.ssa Francesca Ghezzi
Dott.ssa Silvia Gibillini
Dott.ssa Valeria Gualtieri
Dott.ssa Alessia Gusmini
Dott. Walter Larici
Dott.ssa Elisa Marcandalli
Dott. Massimo Medici
Dott. Andrea Medolago
Dott. Susan Mossi
Dott. Luigi Nespoli
Dott.ssa Sara Nicoli
Dott. Franco Patti
Dott. Riccardo Rapelli
Dott. Massimo Restivo
Dott.ssa Marilena Rota
Dott.ssa Laura Santini
Dott. Edoardo Scaini
Dott.ssa Elisabetta Sporchia
Dott.ssa Clara Sterli
Dott. Guido Tisi
Dott.ssa Simona Vavassori
Dott. Federico Vicari
Dott.ssa Simona Zambetti
Dott. Massimo Zanardi

Dott.ssa Eleonora Barca
Dott. Luca Brevi
Dott. Tommaso Calchi
Dott.ssa Elena Del Bello
Dott.ssa Jessica Gambirasio
Dott.ssa Francesca Gerosa
Dott.ssa Giulia Masola
Dott. Daniel Vanoli

Circolare n. 8 del 13/02/2023

- 1) Le news di febbraio
- 2) Aggiornati i modelli e le linee guida per la rendicontazione del 5 per mille
- 3) Credito d'imposta per nuovi investimenti per l'anno 2023
- 4) Le novità dell'agevolazione "Nuova Sabatini"

1) Le news di febbraio

Publicato il nuovo modello Rap per la registrazione dei comodati

Lo scorso 16 dicembre 2022 l'Agenzia delle entrate con provvedimento n. 465502 ha approvato il nuovo modello Rap (registrazione atto privato) da utilizzare, per ora, per la registrazione dei contratti di comodato e di seguito, come specificato dalla medesima Agenzia: "esteso alla registrazione di tutti gli atti privati".

Il modello Rap va presentato esclusivamente in modalità telematica direttamente o per il tramite degli intermediari.

Novità riguardanti la fattura elettronica dal 2023

Come già comunicato nei mesi scorsi, per effetto della disposizione contenuta nell'articolo 18, comma 2, D.L. 36/2022, sono stati aggiornati gli esoneri dall'obbligo di emissione della fattura elettronica.

Di fatto sono state eliminate le ipotesi di esonero dall'obbligo di fatturazione elettronica previste per:

- contribuenti "minimi";
- contribuenti in regime forfettario;
- soggetti (per lo più realtà sportive dilettantistiche) che hanno potato per il regime forfettario di cui alla L. 389/1991.

Tale obbligo, che sarà generalizzato a partire dal gennaio 2024 per i soggetti richiamati, dallo scorso 1° luglio 2022 e fino alla fine del 2023 prevede un periodo transitorio che interesserà solo i soggetti che verificano un determinato requisito dimensionale: sono infatti obbligati “i soggetti che nell'anno precedente abbiano conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000 euro”.

In definitiva, i forfettari che hanno dovuto transitare alla fattura elettronica dallo scorso 1° luglio 2022 saranno obbligati anche per il 2023, mentre chi ha potuto continuare per il 2022 ad emettere fatture cartacee lo potrà fare anche nel 2023, indipendentemente dall'ammontare dei ricavi o compensi conseguiti nel 2022.

Conferma della scadenza semestrale dell'invio al Sts anche per il 2023

Con il D.M. 27 dicembre 2022 pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 2 del 3 gennaio 2023 è stata prorogata a tutto il 2023 la trasmissione semestrale dei dati al Sistema tessera sanitaria, rimandando al 2024 l'introduzione della scadenza mensile per l'invio telematico dei dati previsto dal D.M. 19 ottobre 2020.

Il decreto precisa che per individuare i termini di scadenza per la trasmissione dei dati relativi alle spese sanitarie e veterinarie sostenute nel 2023 occorre fare riferimento alla data di pagamento del relativo documento, viene quindi ribadito che l'invio dei dati al Sistema TS segue una logica di cassa.

Per effettuare l'invio telematico dei dati il soggetto obbligato può provvedere direttamente ovvero delegare un soggetto terzo (associazione di categoria o intermediario abilitato all'invio telematico).

Istruzioni operative autoliquidazione 2022/2023

Con istruzione operativa n. 11838/2022, l'Inail ha fornito indicazioni relative all'autoliquidazione 2022/2023, rimandando per maggiori approfondimenti alla Guida all'autoliquidazione pubblicata sul proprio sito.

Con l'istruzione operativa n. 346/2023 sono stati diffusi il tasso di interesse annuo e i coefficienti per il calcolo degli interessi da applicare alle rate.

“Rottamazione” dei ruoli: aperto il canale per la presentazione delle domande

La domanda di rottamazione andrà presentata inderogabilmente entro il 30 aprile 2023 utilizzando la specifica modulistica, secondo le modalità pubblicate sul sito di Agenzia delle entrate-Riscossione il 20 gennaio 2023.

Successivamente, entro il 30 giugno 2023, l'agente della riscossione comunicherà al debitore:

- l'esito della domanda;
- l'ammontare delle somme dovute ai fini della definizione;
- i bollettini di pagamento in base al piano di rate scelto in fase di adesione.

I contribuenti interessati ad accedere alla definizione agevolata dei ruoli, possono presentare la richiesta di adesione **solo in via telematica**, utilizzando l'apposito servizio disponibile direttamente nell'area pubblica del sito internet dell'agente della riscossione: www.agenziaentrate.riscossione.gov.it.

Lavoro domestico: aumento contribuzione e retribuzioni minime per l'anno 2023

Le parti sociali maggiormente rappresentative del settore lavoro domestico hanno stabilito l'aumento dei minimi retributivi dal 1° gennaio 2023 per i lavoratori domestici.

Inoltre, l'INPS con la Circolare n. 13 del 2 febbraio 2023, ha comunicato i nuovi importi dei contributi previdenziali per l'anno 2023 come conseguenza della variazione annuale dell'indice ISTAT.

Settore Edilizia: procedura di alert per il Durc di congruità dal 1° marzo

A partire dal 1° marzo 2023 sarà disponibile, tramite il portale Edilconnect, la procedura informativa di alert veicolata dal sistema Cnce_Edilconnect per il tramite delle Casse edili/Edilcass territorialmente competenti, relativa al sistema di verifica della congruità della manodopera impiegata nei cantieri edili, così come stabilito dall'accordo sottoscritto il 7 dicembre 2022 dalle parti sociali del settore edile.

Tuttavia, solo per i cantieri che termineranno entro il 28 febbraio 2023, la cui denuncia di nuovo lavoro sia stata effettuata a decorrere dal 1° novembre 2021, sarà possibile richiedere il rilascio dell'attestato di congruità anche qualora la documentazione giustificativa sia costituita da un'autodichiarazione dell'impresa.

Contributo per genitori con figli disabili

L'INPS con Messaggio n. 422 del 27 gennaio 2023 ha reso noto che dal 1° febbraio 2023 e fino al 31 marzo 2023 è possibile presentare la richiesta per il contributo in favore dei genitori disoccupati o monoreddito, con figli con disabilità, relativa all'anno 2023.

Le domande possono essere presentate sul portale dell'Istituto, attraverso il Contact Center Integrato, oppure rivolgendosi agli Istituti di Patronato.

In particolare, ai fini della validità della domanda, devono essere indicati i seguenti dati: il codice fiscale del figlio o dei figli con disabilità per i quali si chiede il contributo e la modalità di pagamento dell'indennità che può avvenire tramite bonifico o accredito sul conto corrente.

L'INPS ricorda che, ai fini dell'accesso alla misura, è necessaria l'attestazione ISEE in corso di validità per l'anno 2023.

Tasso ufficiale di riferimento (TUR) aumentato al 3%

A decorrere dall'8 febbraio 2023 la Banca Centrale Europea ha deliberato un ulteriore aumento del Tasso Ufficiale di Riferimento (TUR) dal 2,5% al 3%.

L'INAIL, con la Circolare n. 5 del 6 febbraio 2023, ha provveduto ad aggiornare i tassi di interesse e la misura delle sanzioni applicabili a tutti i debiti per premi assicurativi e accessori. Anche l'INPS, con la Circolare n. 17 dell'8 febbraio 2023, ha recepito tale innalzamento e ha ridefinito i tassi di dilazione, le sanzioni civili per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.

Buoni carburante esenti fino a 200 euro anche nel 2023

Il Decreto Legge n. 5 del 14 gennaio 2023 prevede la possibilità per il periodo 1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2023 per i datori di lavoro privati di erogare ai propri lavoratori dipendenti buoni benzina,

o analoghi titoli per l'acquisto di carburanti, esenti da contribuzione ed imposte sino ad un massimo di euro 200,00.

Il limite di esenzione di euro 200,00 per ogni lavoratore è aggiuntivo rispetto al limite di euro 258,23 previsto dall'art. 51 comma 3 del TUIR in materia di generalità di beni ceduti e servizi prestati ai dipendenti.

Si precisa che al superamento della soglia di esenzione l'intero valore dei buoni carburante erogati viene assoggettato a contribuzione e tassazione.

2) Aggiornati i modelli e le linee guida per la rendicontazione del 5 per mille

Con il **Decreto direttoriale 396 del 13 dicembre 2022** il Ministero del lavoro e delle politiche sociali (Mlps) ha aggiornato i modelli e le linee guida per la rendicontazione del 5 per mille in precedenza approvati con il D.M. 488 del 22 settembre 2021, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 16, comma 1 del D.P.C.M. datato 23 luglio 2020 (decreto che ha completato il processo di normazione del 5 per mille in applicazione dei principi contenuti nel D.lgs. 111/2017 nell'ambito della riforma degli enti di Terzo settore).

Le nuove regole intercettano l'esigenza di assicurare, attraverso la dematerializzazione della documentazione amministrativa e del relativo flusso, una più efficiente cura degli adempimenti degli obblighi posti a carico rispettivamente dell'amministrazione erogatrice e degli enti beneficiari del contributo del cinque per mille in misura pari o superiore a 20.000 euro.

Si è pertanto provveduto a realizzare una piattaforma informatica dedicata alla compilazione e alla trasmissione dei rendiconti del cinque per mille da parte degli enti beneficiari del contributo medesimo di ammontare pari o superiore a 20.000 euro, con conseguente aggiornamento delle linee guida contenute nel precedente Decreto direttoriale 488/2021.


La modulistica relativa alla rendicontazione del 5 per mille è resa disponibile sulla piattaforma informatica 5 per mille, accessibile dal portale servizi.lavoro.gov.it.

Decorrenza delle nuove disposizioni

L'articolo 3 del nuovo decreto precisa che le nuove disposizioni sono applicabili a partire dal contributo del 5 per mille relativo all'anno finanziario 2021.

Si riportano di seguito in forma schematica i principali elementi di novità introdotti dal recente aggiornamento:

| | |
|---|---|
| Modalità di trasmissione del rendiconto e della relazione illustrativa | <p>Gli enti beneficiari di contributi pari o superiori a 20.000 euro devono trasmettere il rendiconto e la relazione illustrativa mediante la piattaforma dedicata, disponibile sul portale servizi.lavoro.gov.it (contenitore di tutte le procedure telematiche del Mlps).</p> <p><u>Per le istruzioni operative inerenti all'utilizzo della piattaforma si rimanda alla consultazione del manuale utente reso disponibile nella pagina dedicata alla "Rendicontazione del contributo".</u></p> |
|---|---|

| | |
|--|---|
| | <p>Ne consegue che, con riguardo agli enti percettori di contributi pari o superiori a 20.000 euro, non saranno accettate rendicontazioni con altre forme di redazione e trasmissione al di fuori della piattaforma: pertanto, i rendiconti trasmessi a mezzo posta (pec o raccomandata) non verranno presi in considerazione.</p> |
| <p>Pubblicazione del rendiconto</p> | <p>Entro 7 giorni successivi alla pubblicazione del rendiconto e della relazione illustrativa sul sito web, gli enti beneficiari di contributi non inferiori a € 20.000,00 dovranno assolvere all’obbligo di comunicazione di avvenuta pubblicazione accedendo alla piattaforma dedicata (disponibile sul portale servizi.lavoro.gov.it), in particolare, cliccando sull’icona “Modifica link” sarà possibile inserire/modificare il link relativo alla pagina web dove è stato pubblicato il rendiconto.</p> <p><u>È opportuno evidenziare che oggetto di pubblicazione sul sito web dell’ente beneficiario sarà il rendiconto generato dalla piattaforma al termine della procedura di invio, scaricabile dalla schermata Home, cliccando sull’icona “PDF”.</u></p>  <p>Non verranno prese in considerazione eventuali comunicazioni di avvenuta pubblicazione trasmesse tramite posta (pec o raccomandata).</p> |
| <p>Modalità di rendicontazione: il rendiconto e la relazione illustrativa</p> | <p>La rendicontazione prevede la compilazione del rendiconto e la redazione della Relazione illustrativa secondo le modalità di seguito specificate.</p> <p>A tal fine devono essere utilizzati esclusivamente i modelli predisposti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.</p> <p>In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • gli enti percettori di somme pari o superiori a 20.000 euro dovranno necessariamente utilizzare il modello, trasposto – nella sua nuova veste – nella piattaforma digitale, disponibile sul portale servizi.lavoro.gov.it. Per accedere all’applicativo sarà necessario autenticarsi tramite credenziali Spid o Cie. Una volta effettuata l’autenticazione bisognerà procedere con la fase di registrazione del profilo ente (nonché con l’eventuale gestione delle deleghe) secondo le indicazioni contenute nel manuale utente disponibile nella pagina dedicata alla “Rendicontazione del contributo” • gli enti percettori di somme inferiori a 20.000 euro continueranno ad adempiere all’obbligo di redazione del rendiconto mediante le modalità e la modulistica contenute nel Decreto direttoriale 488/2021. Tali modelli restano disponibili sul sito istituzionale nella pagina dedicata alla “Rendicontazione del contributo”. |

3) Credito d'imposta per nuovi investimenti per l'anno 2023

Il credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi, introdotto dalla Legge di Bilancio 2020 in sostituzione del super e iper-ammortamento, presenta importanti novità sia per gli investimenti effettuati nel 2023 sia per quelli "prenotati" entro il 31 dicembre 2022.

In via preliminare, è bene ricordare che il momento di effettuazione dell'investimento, cui si ricollega l'individuazione della percentuale del credito d'imposta spettante, è disciplinato dalle seguenti regole:

- consegna o spedizione per gli investimenti in proprietà;
- sottoscrizione del verbale di consegna per i beni acquisiti tramite leasing;
- ultimazione della prestazione per gli investimenti effettuati tramite contratto d'appalto, a meno che non siano previsti dei Sal intermedi e in tal caso si deve aver riguardo all'importo dei Sal liquidati nel periodo agevolato.

Investimenti effettuati nel 2023

La Legge di Bilancio 2022 (L. 234/2021) ha previsto la possibilità di fruire del credito d'imposta per nuovi investimenti effettuati a partire dal 1° gennaio 2023 solo per quelli aventi ad oggetto beni materiali ed immateriali "Industria 4.0" (per la cui individuazione si deve aver sempre riguardo agli Allegati "A" e "B" della L. 232/2016).

Si osserva che per gli investimenti di beni materiali e immateriali "ordinari" (diversi da quelli "Industria 4.0") effettuati a partire dal 1° gennaio 2023 non è più attribuito alcun credito d'imposta (fatto salvo per quelli prenotati entro il 31 dicembre 2022 di cui si dirà più avanti).

In particolare, per gli investimenti in beni materiali nuovi "Industria 4.0" effettuati nel triennio 2023-2025 (o entro il 30 giugno 2026 a condizione che entro il 31 dicembre 2025 sia stato pagato un acconto almeno del 20% e vi sia la conferma dell'ordine) il credito d'imposta spetta nelle seguenti misure:

- 20% fino a un importo di 2,5 milioni di euro;
- 10% per importi eccedenti 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
- 5% per importo eccedenti 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro.

Per quanto riguarda gli investimenti in beni immateriali "Industria 4.0" effettuati nel triennio 2023-2025 (o entro il 30.6.2026 a condizione che entro il 31.12.2025 sia stato pagato un acconto almeno del 20% e vi sia la conferma dell'ordine) il credito d'imposta spetta nelle seguenti misure:

- 20% per il periodo d'imposta 2023;
- 15% per il periodo d'imposta 2024;
- 10% per il periodo d'imposta 2025.

Per ciascun periodo d'imposta il credito d'imposta spetta nel limite massimo di costi pari a 1 milione di euro.

Investimenti “prenotati” entro il 31 dicembre 2022

Le Legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022) ha introdotto un’importante novità per gli investimenti “prenotati” entro il 31 dicembre 2022, consentendo un più ampio termine di consegna dei beni nel corso del 2023.

Tuttavia, tale maggior termine è previsto solamente per gli investimenti in beni materiali “Industria 4.0” e non anche per gli investimenti in beni “ordinari” e per quelli immateriali 4.0.

È bene ricordare che la “prenotazione” consente di fruire del maggior credito d’imposta previsto per gli investimenti in beni “Industria 4.0” effettuati nel 2022, e del credito d’imposta del 6% per quelli effettuati in beni “ordinari” nel 2022.

Più in dettaglio:

- per gli investimenti in beni materiali “Industria 4.0” prenotati entro il 31 dicembre 2022 il credito d’imposta spetta nella misura del 40%, fino ad un importo di 2,5 milioni di euro (la misura scende al 20% per importi eccedenti 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro, e al 10% per importi compresi tra 10 milioni di euro e 20 milioni di euro), **se la consegna avviene entro il prossimo 30 settembre 2023 (e non più entro il 30 giugno 2023 come stabilito in origine dalla Legge di Bilancio 2022);**
- per gli investimenti in beni immateriali 4.0 “prenotati” entro il 31 dicembre 2022 (per i quali il D.L. 50/2022 ha previsto un credito d’imposta del 50%), il credito d’imposta è stabilito nella misura del 50% (entro il limite massimo di investimenti pari a 1 milione di euro) se la consegna avviene entro il prossimo 30 giugno 2023 (termine invariato);
- per gli investimenti in beni ordinari “prenotati” entro il 31 dicembre 2022, il credito d’imposta spetta nella misura del 6% se la consegna avviene entro il 30 giugno 2023 (termine invariato).

È importante ricordare che l’Agenzia delle entrate, con riguardo alla “prenotazione”, ha precisato che qualora il corrispettivo effettivo risulti superiore a quello pattuito in origine, rendendo in tal modo insufficiente l’acconto versato per il raggiungimento del 20%, è comunque possibile applicare il maggior credito d’imposta per la parte di costo coperta dall’acconto, mentre sulla restante parte spetta il minor credito d’imposta.

Adempimenti richiesti e utilizzo del credito d’imposta

Nulla è cambiato in relazione agli adempimenti richiesti per la fruizione del credito d’imposta, che di seguito si ricordano brevemente:

- nella fattura di acquisto deve essere riportata una dicitura del tipo “acquisto per il quale è riconosciuto il credito d’imposta ex art. 1, commi da 1051 a 1063, Legge n. 178/2020”;
- per gli investimenti in beni materiali ed immateriali “Industria 4.0” è necessario disporre di una perizia asseverata rilasciata da un tecnico abilitato (ingegnere o perito industriale iscritto al rispettivo Albo), ovvero di un certificato di conformità rilasciato da un ente accreditato, da cui risulti che il bene possiede le caratteristiche tecniche previste e la relativa interconnessione al sistema aziendale;
- inviare, entro il termine di presentazione del modello Redditi relativo al periodo d’imposta di effettuazione dell’investimento, una comunicazione al Mise. **È bene ricordare che l’omesso invio di tale comunicazione non pregiudica la spettanza del credito d’imposta.**

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24 (codice tributo "6935" per i beni ordinari, "6936" per i beni materiali "Industria 4.0" e "6937" per quelli immateriali "industria 4.0").

L'utilizzo è effettuato:

- in 3 rate di pari importo;
- a decorrere dal periodo d'imposta di entrata in funzione (per i beni ordinari) o da quello in cui è avvenuta l'interconnessione (per quelli "Industria 4.0").

4) Le novità dell'agevolazione "Nuova Sabatini"

La Nuova Sabatini ha l'obiettivo di facilitare l'accesso al credito delle imprese per acquistare o acquisire in *leasing* macchinari, attrezzature, impianti, beni strumentali ad uso produttivo e hardware, nonché software e tecnologie digitali.

Il Decreto interministeriale 22 aprile 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 139 del 16 giugno 2022, contiene la nuova disciplina di attuazione delle misure di accesso all'agevolazione, in vigore dal 1° gennaio 2023: la Nuova Sabatini prevede la concessione di finanziamenti alle micro, piccole e medie imprese (a valere su un plafond di provvista presso la Cassa Depositi e Prestiti) e la concessione di un contributo in conto interessi calcolato forfettariamente.

Con la circolare n. 410823 del 6 dicembre 2022 il Ministero delle imprese e del Made in Italy ha chiarito che le fatture elettroniche, sia di acconto sia di saldo, riguardanti i beni per i quali sono state ottenute le agevolazioni dovranno riportare il Codice unico di progetto – Cup che sarà disponibile in sede di perfezionamento della domanda di accesso al contributo.

La tipologia degli investimenti agevolati e la misura del contributo in conto interessi

Rientrano nell'agevolazione le pmi piccole e medie imprese che presentano dipendenti in misura inferiore ai 250 e un fatturato annuo non superiore ai 50 milioni di euro o, in alternativa, un totale di bilancio annuo non superiore ai 43 milioni di euro.

A loro volta, le imprese che rispettano i parametri come sopra individuati, possono essere suddivise nelle seguenti classi:

- micro impresa quella con meno di 10 occupati e un fatturato annuo o un totale di bilancio non superiore ai 2 milioni di euro;
- piccola impresa quella con meno di 50 occupati e ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro;
- media impresa quella che possiede parametri tali da non poter essere considerata piccola ma, comunque, rientranti nel tetto dei 250 impiegati e 50 milioni euro o, in alternativa, 43 milioni di euro di totale di bilancio annuo.

Sono ammissibili i beni strumentali nuovi contabilizzabili nell'attivo patrimoniale alle voci:

- B.II.2 – impianti e macchinari;
- B.II.3 - attrezzature industriali e commerciali;

- B.II.4 – altri beni;
- I software applicative, che possono rientrare nelle attrezzature industriali e commerciali e nella categoria altri beni.

In caso di stipula di leasing finanziario, l'impresa locataria deve esercitare anticipatamente l'opzione di acquisto prevista dal contratto, i cui effetti decorrono dal termine della locazione finanziaria.

Il finanziamento, che può essere assistito dalla garanzia del "Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese" fino all'80%, deve essere di durata non superiore a 5 anni, di importo compreso tra 20.000 euro e 4.000.000 di euro ed interamente utilizzato per coprire gli investimenti ammissibili.

Il contributo in conto interessi concedibile è pari all'ammontare degli interessi convenzionali:

- calcolati al tasso del 2,75% annuo per gli investimenti in beni strumentali;
- calcolati al tasso del 3,575% annuo per gli investimenti 4.0 e gli investimenti green.

Le modalità di presentazione dell'istanza dal 1° gennaio 2023

La domanda di agevolazione deve essere redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 1 della circolare n. 410823/2022 e va compilata in via telematica attraverso la procedura disponibile nella piattaforma informatica <https://benistrumentali.dgiai.gov.it>.

Ad avvenuta compilazione della domanda sarà disponibile il Codice unico di progetto – Cup da riportare nelle fatture elettroniche.

La banca o l'intermediario finanziario ha la facoltà di ridurre l'importo del finanziamento richiesto in fase di presentazione dell'istanza ovvero di rideterminarne la durata e/o il profilo di rimborso.

| | |
|--|---|
| Acquisto di beni strumentali | L'investimento deve essere capitalizzato e figurare nell'attivo patrimoniale per almeno 3 anni. Non sono agevolabili i costi relativi a commesse interne, le spese di funzionamento, le imposte e tasse, nonché i costi propedeutici alla sottoscrizione del contratto di finanziamento. Non sono, altresì, ammissibili i beni di importo inferiore a 500 euro, al netto dell'Iva. |
| Stipula di contratto di leasing | Il costo agevolabile è quello fatturato dal fornitore dei beni alla società di leasing. È obbligatorio che l'impresa locataria eserciti anticipatamente, al momento della stipula del contratto, l'opzione di acquisto prevista dal contratto medesimo, i cui effetti decorreranno dal termine della locazione finanziaria. Tale impegno può essere assunto attraverso un'appendice contrattuale che costituisce parte integrante del contratto stesso. |

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

Studio Berta Nembrini Colombini & Associati